

TI_GERICHTE 9.2013.95 vom 6. August 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-08-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2013.95

FR: TI_GERICHTE 9.2013.95 du 6 août 2013

IT: TI_GERICHTE 9.2013.95 del 6 agosto 2013

Regeste

Misure a protezione del minore: collocamento in internato e istituzione di una curatela educativa: Privazione della custodia parentale. Definizione della nozione di "pericolo" ai sensi dell'art. 310 CC"

Erwägungen

E. 1

L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano subsidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74 a e 74 b LPAm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8].

E. 2

Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediare, l'autorità di protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio. Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5^a ed., pag. 206 no. 27.14). Esse sono informate dunque al bene del minore e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 307 CC n. 4).

E. 3

In virtù dell'art. 308 CC, se le circostanze lo richiedono, l'autorità nomina al figlio un curatore educativo, perché consigli e aiuti i genitori nella cura del figlio (cpv. 1); l'autorità di protezione può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (cpv. 2); l'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata (cpv. 3). Questo provvedimento si connota come un intervento ambulatoriale e continuo destinato a sanare incomprensioni educative attraverso la mediazione, la guida e il consiglio fra i genitori, il figlio e terzi; il curatore può anche essere incaricato di impartire istruzioni per la cura dei figli, la loro educazione o istruzione, così come avere diritto di controllo e informazione; egli assume in tal caso il ruolo di persona fidata, di persona cui potersi rivolgere, di persona in grado di prestare suggerimento, aiuto e vigilanza, di persona chiamata a coadiuvare i genitori e il figlio (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 308 CC n. 4).

E. 4

L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. Nell'accezione di "pericolo" rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer , op. cit., pag. 214 no. 27.36). La misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma un modo per sottrarre il figlio a un pericolo altrimenti non evitabile (Epiney-Colombo , Il cittadino e l'autorità tutoria, pag. 175). La misura di privazione della custodia parentale consiste nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, oltre a collocare in modo adeguato il minore presso terzi o un istituto (Meier/Stettler , Droit de filiation, 4^a ed., Losanna e Ginevra 2009, n. 1165-1166). I genitori conservano l'autorità parentale e quindi il diritto di avere relazioni personali con il figlio; salvo che misura non ne giustifichi di riflesso il rifiuto, essi mantengono il diritto di prendere per il figlio le decisioni necessarie (Meier/Stettler, op. cit. n. 1168; Epiney-Colombo , op. cit. p. 175). Il collocamento del minore deve ad ogni modo corrispondere alla sua personalità e ai suoi bisogni (Hegnauer , op. cit., pag. 215 no. 27.41). In caso di modifica delle circostanze l'art. 313 cpv. 1 CC prevede che le misure prese per proteggere il figlio siano adattate alla nuova situazione.

E. 5

RE 2 e RE 1 considerano drastica e sradicante dai suoi unici affetti sicuri la misura che limita a una sola volta al mese il ritorno a casa di PI 1. Non si capacitano di quali gravi negligenze essi possano essere colpevoli, anche riguardo alla privazione della custodia del padre, intervenuta tuttavia già da settembre 2009. Chiedono in definitiva il ripristino dei diritti di visita a Casa _____ nella forma originaria e cioè il rientro a casa della minore tutti i fine settimana. Contestano inoltre l'introduzione del curatore educativo, che sostengono di non avere richiesto. Comunque non lo ritengono necessario a motivo degli ottimi rapporti instaurati con gli operatori di Casa _____.

E. 6

Per quanto riguarda la modifica dei rientri a domicilio della minore, va rilevato che già nel rapporto di Casa _____ dell'11 ottobre 2012 si accennava ai conflitti esistenti fra PI 1 e RE 2 . Quest'ultima infatti risulta essere la principale referente per l'educazione della ragazza. In passato, su sua richiesta, in momenti particolarmente tesi, sono stati estesi i pernottamenti in istituto anche ai fine settimana. Nel summenzionato rapporto viene evidenziato che quest'ultima era invece più reticente a dare il consenso per l'estensione dei pernottamenti nel fine settimana quando la richiesta veniva da PI 1. L'istituto suggeriva già nel rapporto l'ipotesi di affiancare un curatore educativo alla ragazza che potesse fungere da appoggio alla famiglia e accogliere e sostenere PI 1 "nel gestire la relazione complessa con le figure di riferimento familiare". Nel corso dell'udienza del 13 dicembre 2012, la Commissione tutoria aveva già ventilato a RE 2 la possibilità di ridurre i rientri a casa di PI 1 durante i fine settimana, in vista di un progetto di autonomia auspicabile per la ragazza, nominandole nel contempo un curatore educativo. La stessa RE 2 aveva dimostrato il suo accordo a questo progetto nel corso dell'udienza, tenendo a precisare la necessità di controllare adeguatamente PI 1 durante i suoi fine settimana a Casa _____ "impedendole di uscire la sera" (verbale CTR 13.12.2012, pag. 1 verso il basso). Il conflitto tra PI 1 e RE 2, comunque da anni presente (rapporto Casa _____ 11.10.2012),

sembrava parecchio acceso prima della decisione dell'8 febbraio 2013 dell'Autorità di protezione; poi in seguito deve essersi attenuato, tanto che le parti ne hanno minimizzato l'asprezza. E' comunque da ritenere che queste fasi siano cicliche, che visti i presupposti – grossa differenza di età delle due donne, vissuto di PI 1 – sia molto verosimile che queste tensioni si ripetano. Inoltre il padre della ragazza gioca un ruolo relativamente fragile nell'educazione e nello sviluppo di PI 1. Quest'ultima è molto legata affettivamente al padre, tuttavia il medesimo non è una figura forte e non ha le capacità per poterla sostenere e per imporre ad essa dei limiti e delle regole. RE 2, dal canto suo, ha ammesso di non riuscire sempre a gestire la ragazza. Appare perciò necessario dare un sostegno al nucleo familiare di PI 1. Tutti questi elementi propendono di conseguenza inequivocabilmente per l'adozione di misure a protezione della ragazza.

E. 7

Analizzando le misure adottate dall'Autorità di protezione, risulta di difficile applicazione l'estensione del collocamento durante i fine settimana con “il rientro della minore al domicilio un week-end al mese”, nella misura in cui sia RE 2 sia PI 1 si sono fermamente opposte a questa misura. Lo stesso istituto non ritiene efficace una forzatura in tal senso. In effetti il tutto andrebbe a guastare i rapporti di fiducia tra le parti e l'istituto, motivo per cui detta misura deve essere annullata. Su questo punto il reclamo merita quindi di essere accolto. I dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata vanno pertanto annullati con conseguente ripristino dei rientri a casa della minore con cadenza settimanale.

E. 8

Quanto alla figura del curatore educativo, i reclamanti non la ritengono necessaria, poiché reputano di essersi sempre occupati della minore in modo adeguato. Come detto sopra (consid. 2), le misure atte a proteggere il minore non dipendono da eventuali colpe dei genitori, né tantomeno costituiscono delle sanzioni. Vengono adottate unicamente per il bene del minore. Nel caso in questione, i disagi di PI 1 sono stati illustrati nel consid. 6. Si tratta di problemi derivanti dal suo vissuto in Giamaica: trascorsi di vita difficili, che probabilmente sono molto lontani dalla realtà di RE 2 e che si accentuano in questo periodo della vita di PI 1, che è nel pieno della sua adolescenza. È di conseguenza necessario dare a PI 1 un aiuto e un punto d'appoggio, che la aiuti in questo difficile passaggio – ma con la facoltà di imporle anche dei limiti – e che sia inoltre oggettivo e estraneo alle dinamiche familiari. Già in passato la psicoterapeuta dr.ssa P_____ aveva del resto evidenziato la necessità di un appoggio alla famiglia (cfr. rapporto 30 novembre 2009, pag. 13). I reclamanti non sollevano motivi per cui l'adozione di una curatela educativa sarebbe controindicata. Su questo punto la decisione dell'Autorità di protezione deve pertanto essere confermata. L'Autorità di protezione dovrà procedere nelle proprie incombenze, cercando una persona competente, che possa divenire un punto di riferimento per PI 1 negli anni dell'adolescenza e che possa adeguatamente guidarla fino alla maggiore età. E' però necessario andare oltre alla decisione dell'Autorità di protezione, estendendo le competenze di tale figura, che potrà decidere circa l'opportunità o meno del rientro a casa nel fine settimana. Nel caso in cui dovessero sorgere dei problemi il curatore potrà di conseguenza ordinare la permanenza della minore in istituto. In conclusione il dispositivo n. 4 della decisione impugnata va modificato nel senso che oltre ai compiti del curatore elencati dall'Autorità di protezione – che meritano integrale conferma – è aggiunto quello di valutare l'opportunità del rientro a casa di PI 1 e se necessario di ordinare la sua permanenza in istituto.

E. 9

Gli oneri del giudizio odierno sono posti a carico dei reclamanti. Tuttavia, considerata la natura della decisione e la parziale ammissione del reclamo il loro importo sarà ridotto.

E. 10

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del minore è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.